



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via IV Novembre

Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (Milano)

Tel 02-93263551 fax 02-93263555 - Codice meccanografico: MIIC8FL00E

e-mail: MIIC8FL00E@PEC.ISTRUZIONE.IT, MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1190 del 4 marzo 2016

Regolamento del Consiglio di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 160 nella seduta del 3 marzo 2016

Premessa

Il Consiglio di Istituto (CdI) è l'organo elettivo e democratico di governo della scuola.

La sua istituzione e le sue competenze sono stabilite dalla legge; le norme principali sono le seguenti: Dlgs 297/1994 art 8, 10; DPR 275/1999 art 3 c 4; DI 44/2001; L 107/2015 art 1 c 14, CM 105/1975.

Art. 1 – Composizione e durata. Decadenza dei consiglieri.

Il CdI è formato da 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale a.t.a., 8 rappresentanti dei genitori, il dirigente scolastico. Quest'ultimo è membro di diritto. Gli altri consiglieri sono eletti dalle rispettive componenti, secondo le norme vigenti.

Il CdI è validamente costituito anche se non tutte le componenti, nel corso delle elezioni, hanno espresso i loro rappresentanti.

Il CdI dura in carica tre anni.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato decade dalla carica e viene sostituito dal primo non eletto nella rispettiva lista.

Art. 2 - Competenze

Il CdI elabora e adotta gli indirizzi generali della scuola.

In particolare il CdI:

- approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
- adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione;
- delibera il Programma annuale;
- approva il Conto consuntivo;
- verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto e lo stato di attuazione del programma, sulla base di un documento predisposto dal dirigente;
- delibera modifiche parziali al Programma annuale, su proposta del dirigente o della Giunta;
- stabilisce l'ammontare del fondo per le minute spese;
- delibera sulla adesione a reti e consorzi;

- delibera sulla partecipazione della scuola ad iniziative che coinvolgono agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- delibera sull'accettazione o il rifiuto di donazioni;
- delibera sui criteri e i limiti delle seguenti attività negoziali svolte dal dirigente scolastico: contratti di sponsorizzazione, utilizzazione di locali o beni della scuola, convenzioni che comportino l'utilizzo del personale della scuola per conto terzi, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, partecipazione a progetti internazionali;
- riceve o ascolta la relazione sulla attività negoziale svolta dal dirigente;
- stabilisce il limite del valore economico dei contratti di fornitura di beni o servizi al di sotto del quale il dirigente può procedere ad affidamento diretto;
- adotta i regolamenti interni dell'Istituto;
- stabilisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
- sceglie un docente e due genitori come componenti del Comitato per la valutazione dei docenti

Art. 3 – Presidente

Nella sua prima seduta il CdI elegge a scrutinio segreto il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, dalla seconda votazione il Presidente può essere eletto con maggioranza relativa dei voti espressi.

Il CdI può eleggere un Vicepresidente, scelto anch'esso tra i rappresentanti dei genitori. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente convoca il CdI, verifica la validità della seduta, ne dichiara l'apertura e la chiusura, fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, proclama i risultati; firma, con il segretario, i verbali.

Art. 4 – Segretario

Il Presidente nomina tra i componenti del CdI un segretario, con compiti di verbalizzazione delle sedute.

Il segretario può essere nominato anche di volta in volta per ciascuna seduta.

Art. 5 – Giunta esecutiva

Il CdI elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, la Giunta esecutiva, composta di un docente, un rappresentante del personale a.t.a., due genitori. Nell'eleggere la Giunta ciascun consigliere può esprimere non più di tre preferenze (una per ciascuna componente).

Della Giunta esecutiva sono membri di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta.

Il compito della Giunta esecutiva è di preparare i lavori del CdI. In particolare la Giunta:

- si riunisce prima del CdI per predisporre l'ordine del giorno e la documentazione necessaria;
- propone mediante apposita relazione al CdI il Programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico;
- può essere delegata dal CdI a svolgere la funzione di commissione aggiudicatrice per lo svolgimento di gare relative alla acquisizione di beni o servizi.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6 – Convocazione e validità delle sedute

Ogni seduta del CdI è convocata per iscritto dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni. È tuttavia possibile al Presidente procedere, con un preavviso di almeno un giorno, a convocazioni straordinarie per ragioni di particolare urgenza, dietro richiesta di almeno un terzo dei

consiglieri o di almeno due componenti la Giunta.

La convocazione del CdI è inviata ai consiglieri, esposta all'albo e pubblicata sul sito dell'Istituto. Ogni convocazione deve riportare l'ordine del giorno della seduta e può essere corredata dalla documentazione necessaria ad illustrare gli argomenti in discussione.

L'ordine del giorno deve sempre prevedere il punto "Varie ed eventuali", che possono essere discusse ma non deliberate nella medesima seduta.

Sono valide le sedute in cui sia presente la maggioranza dei consiglieri. Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione il Presidente, se non si verifica la presenza della maggioranza dei consiglieri, aggiorna la seduta riconvocandola per una data entro i dieci giorni.

Se durante una seduta la presenza della maggioranza dei consiglieri viene meno, la seduta stessa è sospesa.

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

Le riunioni del CdI hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il Presidente, verificata la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Accertata la presenza del segretario del CdI per la verbalizzazione, o comunque incaricato un consigliere di redigere il verbale, il Presidente propone alla discussione e alle votazioni gli argomenti, nella sequenza prevista dall'ordine del giorno.

All'inizio della seduta comunicazioni possono essere date dal Presidente o dal Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze scritte o mozioni; in particolare ciascun consigliere può chiedere in apertura di seduta di integrare l'ordine del giorno con un nuovo argomento; il Presidente mette in votazione tale proposta e l'ordine del giorno può essere integrato se la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Su ciascun punto all'ordine del giorno tutti i consiglieri hanno diritto di parola. I consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito chiedono la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste. Ciascun consigliere contiene il proprio intervento in tempi che consentano un dibattito partecipato e comunque entro i tre minuti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CdI, a titolo consultivo e senza diritto di voto, specialisti che operino in modo continuativo nella scuola con compiti psico-pedagogici.

Su ciascun punto all'ordine del giorno il Presidente, esaurita la discussione, verifica che non vi siano altre richieste di intervenire e pone in votazione un testo di delibera.

Il verbale della seduta è approvato al termine di quest'ultima o all'inizio della seduta seguente.

Art. 8 – Deliberazioni

Le deliberazioni da assumere vengono proposte al CdI dal Presidente in modo che si possa esprimere su di esse un voto favorevole o contrario.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

In caso di parità tra due opzioni, prevale il voto del Presidente.

In caso siano messe in votazione più opzioni alternative, è approvata quella che ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.

Si vota per alzata di mano, salvo i casi in cui si voti sulle persone; in tal caso la votazione avviene a scrutinio segreto.

È possibile al Presidente, nel caso sia necessario assumere decisioni indifferibili ma non sia materialmente possibile riunire in tempo utile il CdI, chiedere a tutti i consiglieri, su una questione adeguatamente formulata e documentata per iscritto, un parere urgente, favorevole o contrario, da esprimersi entro una data ed un'ora stabilite nella richiesta del Presidente; il parere va espresso dai consiglieri in forma scritta, anche per posta elettronica indirizzata alla casella istituzionale dell'Istituto. Se nessuno dei consiglieri si oppone alla richiesta di deliberare, se inoltre almeno la maggioranza dei consiglieri esprime il proprio parere favorevole o contrario o la propria astensione, se infine i pareri favorevoli sono la maggioranza di quelli espressi, il risultato è assunto come

delibera valida e quanto deliberato viene ratificato nella prima seduta utile.

Art. 9 – Pubblicità

Le delibere del CdI sono pubblicate sul sito dell'Istituto.

I verbali delle sedute sono conservati agli atti dell'Istituto.

Le sedute del CdI sono di norma aperte al pubblico, che può assistervi senza diritto di parola.

Vi vengono invitati i rappresentanti di classe e per conoscenza i docenti della scuola e il personale a.t.a.

Il pubblico non ha diritto di voto nel CdI.

Su proposta di uno o più consiglieri il Presidente può chiedere al CdI di votare se concedere diritto di parola al pubblico che assiste alla seduta.

Se il CdI discute di persone il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico e la prosecuzione della seduta senza di esso.

Il Presidente può far allontanare il pubblico se il comportamento di quest'ultimo turba l'ordinato svolgimento dei lavori.